

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDINETTI, CARELLI, ANGELILLI e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1963

Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di esame per l'approvazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativa all'adeguamento delle pensioni indirette di guerra, la competente Commissione finanze e tesoro della Camera, approvò fra l'altro una innovazione particolarmente attesa dalla categoria ammettendo il principio della protrazione fino al 26° anno di età dell'assegno integratore previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli orfani studenti universitari.

Con tale disposizione di carattere estensivo il legislatore ha voluto agevolare gli orfani in questione favorendo ed incoraggiando, per quanto possibile, il proseguimento dei corsi di studi superiori dai medesimi intrapresi.

E ciò per evidenti motivi di ordine morale e di coerenza con i principi sanciti dagli articoli 9 e 34 della Costituzione repubblicana.

Ma se questi sono stati indubbiamente i ben validi motivi di ordine generale che hanno informato i legislatori nell'emanare

la norma di che trattasi, purtuttavia, in sede di pratica attuazione della summenzionata legge n. 12 (articolo 3, secondo comma), si è constatato che gli orfani studenti universitari già titolari di pensione di guerra perchè privi anche della madre, non possono beneficiare di alcuna favorevole disposizione.

I medesimi — peraltro in numero limitatissimo — al raggiungimento della maggiore età perdono quindi il trattamento pensionistico quale diritto proprio, e, stante il chiaro riferimento all'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, contenuto nel più volte descritto secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono altresì esclusi dall'estensione in via analogica del beneficio del solo assegno integrativo in quanto relativo al caso specifico in cui l'orfano medesimo concorra con la madre vedova al godimento della pensione di guerra.

L'assurdità di una tale situazione non può non apparire nella sua indiscutibile

## LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiarezza sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista giuridico.

Non è infatti pensabile che i legislatori, più volte chiamati in causa, abbiano voluto scientemente compiere una simile discriminazione comportante l'esclusione da un qualsiasi beneficio economico, proprio dell'orfano che, per essere privo di entrambi i genitori, ha indubbiamente bisogno di maggiore comprensione e considerazione.

Con tale certezza l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra è tempestivamente intervenuta presso i competenti organi amministrativi dello Stato per risolvere tale grave problema sul piano giuridico interpretativo, ma, purtroppo, nessun risultato pratico è stato in proposito raggiunto, potendosi, la questione stessa, porsi soltanto *de lege condenda*.

Ed è appunto per tale bisogna che ci onoriamo sottoporre al vostro esame il presente disegno di legge che se da una parte non può costituire motivo di apprensione per la spesa che esso comporta, stante il nu-

mero ridottissimo degli interessati, è dall'altra indispensabile per sanare una situazione sperequativa sorta in sede di applicazione di una legge, che, in origine, voleva senza dubbio arrecare un tangibile beneficio economico a tutti gli orfani di guerra senza alcuna discriminazione per la posizione di ciascuno di essi nei riguardi della interpretazione letterale della norma innovativa medesima.

Il provvedimento che si propone, pertanto, rappresenta un atto di giustizia riparatrice, avente essenzialmente valore morale, essendo l'onere previsto circoscritto entro limiti ridottissimi e contenibile nell'ambito delle spese già stanziato in bilancio per l'esercizio 1963-64 mediante specifica destinazione delle somme non erogate — nello stesso periodo — per l'avvenuto decesso dei titolari di pensioni di guerra.

Si esprime pertanto la fiducia che non mancherà, in proposito, la vostra sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Ai fini del conseguimento dei benefici economici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni e integrazioni, i figli di cui all'articolo 62 della legge summenzionata, che abbiano la qualifica di studenti universitari, sono equiparati ai minorenni sino al compimento del 26° anno di età, sempre che mantengano tale qualifica.